

DOSSIER NF

IMPRESE FUNEBRI PUBBLICHE E CONCORRENZA

Quando un ente pubblico può operare nel mercato delle onoranze funebri e quando la commistione con servizi cimiteriali e obitoriali diventa problematica

Casi di studio: La Spezia e Ferrara

Aggiornato al 7 settembre 2026

Nicholas Cavalca | NikFuneralManager

Fondatore di NormativaFunebre.it

Risposta in breve

La presenza pubblica nel mercato delle onoranze funebri non è vietata in assoluto. Deve però essere compatibile con le regole sulle società partecipate, con le finalità istituzionali dell'ente e con i principi di concorrenza. Il problema diventa particolarmente delicato quando lo stesso circuito pubblico gestisce servizi cimiteriali, strutture obitoriali o altri servizi essenziali e, contemporaneamente, controlla un'impresa che compete commercialmente per acquisire funerali.

Il quadro nazionale

Il riferimento generale è il D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP). La costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie da parte di enti pubblici richiede una motivazione sulla necessità rispetto alle finalità istituzionali, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria. La Corte dei conti esercita un controllo specifico su tali operazioni.

Nel settore funerario questo quadro incontra un ulteriore problema: l'attività di onoranze funebri si svolge in un mercato concorrenziale, mentre cimiteri, obitori e altri servizi possono essere organizzati come servizi pubblici. La separazione tra questi due piani è quindi decisiva.

Caso 1 - La Spezia: partecipazione pubblica ammessa

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 67/2026/PASP, depositata il 23 giugno 2026, ha esaminato la costituzione di una società interamente partecipata dall'ASP Pubblica Assistenza della Spezia, destinata a ricevere il ramo delle onoranze funebri.

Il giudizio è stato sostanzialmente favorevole. Nel caso concreto sono state valorizzate la coerenza con le finalità dell'ente, la sostenibilità economica dell'attività e la destinazione degli utili alle attività istituzionali dell'ASP. I risultati economici riportati nella documentazione mostrano utili netti dell'attività funebre pari a circa 101 mila euro nel 2023, 317 mila nel 2024 e 349 mila nel 2025.

Il principio da trattenere è semplice: la proprietà pubblica di un'impresa funebre non è, da sola, illegittima. Occorre però verificare in concreto perché l'ente pubblico debba svolgere quell'attività e se l'operazione rispetti i vincoli previsti per le partecipazioni pubbliche.

Caso 2 - Ferrara: il problema della commistione

Il caso Ferrara mostra l'altro lato della questione. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 35/2026/VSGO, ha esaminato il rapporto tra Ferrara Tua S.p.A., attiva anche nella gestione di servizi cimiteriali e della struttura obitoriale, e AMSEF S.r.l., impresa operante nel mercato delle onoranze funebri.

La criticità individuata riguarda il rischio che il controllo societario crei una commistione tra gestione di servizi pubblici e attività commerciale, con possibili effetti sulla concorrenza. La Corte non ha imposto una specifica modalità di privatizzazione, ma ha posto il problema della situazione di controllo e della necessità di eliminare assetti suscettibili di alterare la neutralità competitiva.

Il punto non è quindi stabilire che 'pubblico = vietato'. Il punto è evitare che chi controlla luoghi, servizi o snodi amministrativi attraverso i quali passano le famiglie possa contemporaneamente beneficiare, direttamente o indirettamente, della competizione commerciale per l'acquisizione del servizio funebre.

La Spezia e Ferrara a confronto

Profilo	La Spezia	Ferrara
Attività funebre pubblica	Ammessa nel caso concreto	Non vietata in assoluto
Nodo principale	Finalità istituzionale e TUSP	Commistione e concorrenza
Servizi cimiteriali/obitoriali nello stesso controllo	Stesso controllo nel caso	Elemento centrale della criticità
Esito	Parere sostanzialmente favorevole	Necessità di superare l'assetto problematico

Le domande operative da porsi

1. L'ente pubblico ha una base normativa e una motivazione concreta per partecipare all'impresa?
2. L'attività è coerente con le sue finalità istituzionali?
3. L'operazione è economicamente e finanziariamente sostenibile?
4. Esiste una separazione effettiva tra attività funebre commerciale e gestione di cimiteri, obitori o altri servizi pubblici?
5. L'assetto può creare vantaggi informativi, logistici o commerciali rispetto agli operatori concorrenti?
6. Sono garantite neutralità, libertà di scelta delle famiglie e parità di accesso ai servizi?

Conclusione

I casi La Spezia e Ferrara mostrano che il confine non passa semplicemente tra impresa pubblica e impresa privata. Passa soprattutto tra una partecipazione pubblica motivata e compatibile con il quadro normativo e un assetto nel quale servizi pubblici e attività commerciale finiscono nello stesso circuito con il rischio di alterare la concorrenza.

Per il settore funerario italiano questo è un tema destinato a diventare sempre più importante: la domanda corretta non è soltanto 'chi possiede l'impresa?', ma anche 'quali servizi controlla lo stesso soggetto e quali vantaggi può produrre quella struttura nel mercato?'

Fonti principali

- Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 67/2026/PASP.
- Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 35/2026/VSGO.
- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- Normativa regionale applicabile ai rispettivi casi e atti societari richiamati nelle deliberazioni.

A cura di **Nicholas Cavalca** | **NikFuneralManager**
Fondatore di NormativaFunebre.it

Documento divulgativo. Non costituisce parere legale. Per l'applicazione a casi concreti occorre verificare il testo integrale degli atti, la normativa regionale e gli eventuali aggiornamenti successivi.